

Le linee guida dell'Agenzia delle entrate sulla disciplina della doppia imposizione

Redditi esteri, detrazione estesa

Scomputo anche per chi aderisce alla voluntary disclosure

DI STEFANO LOCONTE
E ANGELA CORDASCO

Detraazione del credito d'imposta sui redditi prodotti all'estero, anche per chi aderisce alla voluntary o presenta dichiarazione dei redditi integrativa: arrivano le tante attese linee guida dell'Agenzia delle entrate per dirimere i dubbi ancora persistenti sulla disciplina della doppia imposizione, per chi si qualifica fiscalmente residente in Italia ma produce redditi di fonte estera.

E, infatti, un tema molto attuale e che spesso genera confusione, e senz'altro timore per chi teme di dover subire una ingiusta doppia imposizione, a essere oggetto del documento informativo divulgato oggi dall'Agenzia delle entrate con il fine di chiarire la disciplina che soggiace al principio del «worldwide taxation principle».

Nel testo della guida, molto chiara e schematica, viene chiarita innanzitutto la regola generale, così come prevista dall'art. 3 del Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir): chiunque si qualifichi fiscalmente residente in Italia è assoggettabile ad imposizione su tutti i redditi ovunque prodotti nel mondo. Il dettato normativo, tuttavia, ingenera alcuni dubbi: chi sono i residenti in Italia e come bisogna comportarsi se lo stesso reddito è tassato anche nello Stato estero?

I requisiti per qualificarsi residenti, ai fini fiscali, in Italia sono elencati nell'art. 2 del Tuir, il quale, innanzitutto, dispone che è suffi-

Le regole sulla doppia imposizione	
Principio generale (art. 3 del Testo Unico sulle Imposte sui Redditi)	L'imposta si applica sul reddito complessivo del soggetto, formato per i residenti da tutti i redditi prodotti nel mondo in relazione al periodo d'imposta in oggetto
Normativa domestica e Convenzioni internazionali	Art. 165 del Tuir ("Credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero") e Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni sul reddito
Come regolarizzare	Voluntary disclosure (D.L. 193/2016) e dichiarazione integrativa (ex art. 2, comma 8, del Dpr 322/1998)

ciente soltanto essere iscritti all'Anagrafe della popolazione italiana per più di metà del periodo d'imposta (c.d. requisito formale) per qualificarsi residenti in Italia. Pertanto, chiunque voglia spostare la residenza fiscale all'estero, deve necessariamente iscriversi all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (Aire). Una volta verificata l'iscrizione Aire, è necessario approfondire il luogo di residenza e quello di domicilio della persona fisica, ai sensi del nostro codice civile.

L'Agenzia, invero, dedica particolare attenzione al requisito dell'iscrizione all'Aire, il quale corre il rischio di essere sottovalutato da coloro che iniziano un'attività lavorativa all'estero e che crea inevitabilmente una presunzione difficilmente contestabile ex post.

In relazione, invece, alle imposte già pagate nello stato estero, in cui si genera il reddito percepito, l'Ammini-

strazione finanziaria spiega meglio i confini e l'applicabilità della norma contenuta nel Testo Unico, volta a limitare il fenomeno della doppia imposizione: l'art. 165 del Tuir.

La norma, infatti, stabilisce che, se alla formazione del reddito complessivo concorrono anche redditi di fonte estera, le relative imposte saranno detratte dall'imposta netta dovuta in Italia, entro alcuni limiti precisi.

Tuttavia, la disposizione in esame si va a scontrare con una forte restrizione: la detrazione non spetta in alcun caso se il soggetto omette di presentare la dichiarazione in Italia ovvero la presenta e non dichiara i redditi pro-

dotti all'estero.

Questo limite ha suscitato forti perplessità in coloro



che, avendo in passato illegittimamente nascosto le proprie attività estere e i relativi redditi al Fisco italiano, avevano deciso di aderire

alla procedura di voluntary disclosure: in caso di omessa indicazione dei redditi esteri, sarebbe stata inevitabile la doppia imposizione, qualora anche lo Stato estero avesse vantato il diritto di assoggettare a tassazione le somme percepite.

A fronte, tuttavia, della timida adesione alla seconda edizione della procedura di collaborazione volontaria e per incoraggiare chi non si era ancora spontaneamente denunciato, è stata introdotta di recente una norma (con la legge di conversione del dl n. 50/2017) che consente, esclusivamente nell'ambito della suddetta procedura, di superare il divieto disposto dall'art. 165, permettendo di non perdere il diritto al ricon-

noscimento delle imposte pagate all'estero.

Un incentivo in più che, però, non ha impattato molto sui numeri della voluntary bis. Infine, l'Agenzia delle entrate ricorda la possibilità di presentare la dichiarazione dei redditi integrativa, ai sensi dell'art. 2, comma 8, del dpr n. 322/1998, per tutti coloro che hanno già presentato la dichiarazione dei redditi in Italia, sebbene non completa, al fine di non perdere il diritto di usufruire della detrazione delle imposte pagate all'estero.

© Riproduzione riservata

LE OPPORTUNITÀ NON VANNO IN VACANZA

UN MESE DI **ItaliaOggi** A €16,99



Disponibile su italiaoggi.it/promo

NUMERO VERDE
800.822.195